



Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 2

² In una simile programmazione radiofonica la diffusione della pubblicità non è ammessa, ad eccezione dell'autopromozione che serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico, compresi i riferimenti a partenariati ai sensi dell'articolo 22 capoverso 6.

Titolo prima dell'art. 96b

Capitolo 2b: Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Art. 96b

Alle concessioni di cui agli articoli 38 e 43 LRTV vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le previgenti versioni degli allegati 1 e 2² sino al 31 dicembre 2024.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

¹ RS 784.401

² RU 2007 3555; 2012 3667; 2014 3849; 2016 2151; 2017 5931

x ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 38 lett. a)

Modalità di diffusione e zone di copertura per la diffusione via etere di programmi radiofonici con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

1 Definizioni

Nel presente allegato, s'intende per:

- a. DAB+: Digital Audio Broadcasting plus (banda VHF III, canali 5–12, 174–230 MHz).
- b. Nucleo principale d'agglomerazione: raggruppamento dei Comuni-nucleo principali all'interno di uno spazio a carattere urbano conformemente alla pubblicazione dell'UST «Lo spazio a carattere urbano in Svizzera nel 2012»³.
- c. PI95: valore auspicato per la ricezione all'interno degli edifici (*portable indoor*) con una probabilità di ricezione del 95 per cento a domicilio per almeno il 98 per cento della popolazione
- d. MO99: valore auspicato per la ricezione con un terminale mobile all'esterno degli edifici (*mobile outdoor*) con una probabilità di ricezione del 99 per cento su almeno il 98 per cento della rete stradale nazionale e cantonale.

2 Qualità della copertura

- 2.1 La diffusione via etere dei programmi radiofonici avviene in standard DAB+ in base alle prescrizioni di interfaccia emanate dall'UFCOM⁴.
- 2.2 L'UFCOM attribuisce le frequenze DAB+ in base all'articolo 22 capoverso 2a della legge del 30 aprile 1997⁵ sulle telecomunicazioni.
- 2.3 L'autorità concedente stabilisce nella concessione di radiocomunicazione DAB+ i parametri tecnici e le capacità di trasmissione.
- 2.4 Il concessionario di radiocomunicazione è autorizzato a utilizzare lo spettro delle frequenze conformemente alle caratteristiche tecniche e d'esercizio stabilite nella descrizione tecnica della rete ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinanza del 18 novembre 2020⁶ sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS).
- 2.5 La descrizione tecnica della rete è rilasciata dall'UFCOM.

³ Spazio a carattere urbano 2012 – Rapporto esplicativo | Pubblicazione | Ufficio federale di statistica (admin.ch)

⁴ 784.101.21 / RIR0201

⁵ RS 784.10

⁶ RS 784.102.1

3 Obblighi di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione

3.1 Obblighi generali del concessionario di radiocomunicazione

- 3.1.1 Il concessionario di radiocomunicazione è obbligato a garantire un diritto di accesso alle emittenti definite dall'autorità concedente secondo il numero 4.
- 3.1.2 Diffonde il segnale in base alla concessione e in qualità sufficiente.
- 3.1.3 L'autorità concedente può, in caso di situazioni di copertura difficili, acconsentire alla diffusione di un segnale di qualità inferiore, in particolare in grandi edifici, centri commerciali, autosili, edifici aeroportuali, stazioni o ospedali nonché in luoghi con interferenze elettromagnetiche superiori alla media.

3.2 Obblighi della SSR

- 3.2.1 La SSR diffonde in primo luogo programmi radiofonici propri in base alla concessione SSR (art. 20 cpv. 1 lett. a), nonché programmi di terzi con diritto di accesso secondo il numero 4. Può diffondere programmi di terzi senza diritto di accesso a patto che le esigenze relative ai programmi radiofonici propri e a quelli che beneficiano di diritti di accesso siano soddisfatte.
- 3.2.2 La SSR, d'intesa con le autorità competenti, mette a disposizione lo spettro delle frequenze anche per i servizi di dati non commerciali finalizzati a proteggere la popolazione (ad es. allarme diffuso dalle sirene). Tale utilizzo presuppone un'autorizzazione da parte dell'UFCOM e non deve pregiudicare la diffusione dei programmi radiofonici di cui al numero 3.2.1.
- 3.2.3 Per la diffusione dei programmi ai sensi dell'articolo 16 della concessione del 29 agosto 2018⁷, la SSR deve garantire un grado di copertura minimo del 99,6 per cento.
- 3.2.4 Deve garantire una qualità di copertura PI95 per tutte le località con oltre 200 abitanti. Lungo la rete stradale nazionale e cantonale deve garantire la qualità di copertura MO99.

3.3 Obblighi di diffusione per radio locali

- 3.3.1 Le emittenti titolari di una concessione secondo il numero 4 devono incaricare un concessionario di radiocomunicazione di diffondere il proprio programma. Se la copertura di una zona comporta un onere eccessivo per il concessionario, l'autorità concedente può obbligare la SSR a garantire alle emittenti private secondo il numero 4 l'accesso alle sue reti.
- 3.3.2 L'autorità concedente rilascia le concessioni di radiocomunicazione in modo tale che ciascuna delle zone menzionate al numero 4 sia coperta da una zona di diffusione DAB+. L'estensione di tali zone di diffusione deve equivalere ad una o più zone di copertura di cui al numero 4.

⁷ [Rilascio della concessione e tecnica SRG SSR \(admin.ch\)](#)

- 3.3.3 L'autorità concedente determina quali emittenti nella zona di diffusione in questione in base al numero 4 ricevono un diritto di accesso. Sono ammessi accordi che prevedono una diffusione più ampia.
- 3.3.4 Per le zone di copertura di cui al numero 4 il concessionario di radiocomunicazione deve garantire al minimo un grado di copertura del 97 per cento della popolazione. Deve garantire la qualità di copertura P195 per la copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti. Lungo la rete stradale nazionale e cantonale deve garantire la qualità di copertura MO99.
- 3.3.5 Il concessionario di radiocomunicazione presenta alle autorità concedenti un regolamento che disciplina, per le emittenti aventi diritto di accesso, i diritti e gli obblighi in merito all'attribuzione degli spazi di programma. Le disposizioni sottostanno ad autorizzazione.

4 Zone di copertura per radio locali

4.1 Radio locali commerciali

È rilasciata una concessione per la diffusione di un programma radiofonico commerciale locale con mandato di prestazioni, partecipazione al canone e diffusione via DAB+ per ciascuna delle zone di copertura seguenti:

Regione	Zona di copertura
a. Arco lemanico	Cantone di Ginevra Cantone di Vaud, senza circondario di Aigle
b. Chablais	Cantone del Vallese: circondari di Monthey e Saint-Maurice Cantone di Vaud: circondario di Aigle
c. Basso Vallese	Cantone del Vallese: circondari di Martinach, Entremont, Ering, Gundis, Sion, Sierre
d. Alto Vallese	Cantone del Vallese: circondari di Leuk, Visp, Raron, Briga, Goms; Comune di Sierre
e. Arco giurassiano	Cantone di Neuchâtel Cantone del Giura Cantone di Berna: regione amministrativa Giura bernese
f. Biel/Bienne Oneri:	Cantone di Berna: regione amministrativa Seeland La concessione obbliga l'emittente a diffondere un programma in lingua tedesca e uno in lingua francese.
g. Friburgo Oneri:	Cantone di Friburgo La concessione obbliga l'emittente a diffondere un programma in lingua tedesca e uno in lingua francese.
h. Berna	Cantone di Berna: regione amministrativa Berna-Mittelland
i. Oberland bernese	Cantone di Berna: regione amministrativa Oberland
j. Emmental-Oberaargau	Cantone di Berna: regione amministrativa Emmental-Oberaargau
k. Soletta	Cantone di Soletta, senza i circondari di Dorneck e Thierstein
l. Argovia	Cantone di Argovia
m. Basilea	Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Soletta: circondari di Dorneck e Thierstein

n.	Svizzera centrale	Cantone di Lucerna Cantone di Nidvaldo Cantone di Obvaldo Cantone di Svitto Cantone di Uri Cantone di Zugo
o.	Zurigo	Cantone di Zurigo
p.	Sciaffusa	Cantone di Sciaffusa Cantone di Zurigo: circondario di Andelfingen e circondario di Bülach a nord del Reno
q.	Svizzera orientale	Cantone di Turgovia Cantone di S. Gallo Cantone di Appenzello Interno Cantone di Appenzello Esterno
r.	Svizzera sud-orientale	Cantone dei Grigioni Cantone di Glarona
	Oneri:	La concessione obbliga l'emittente a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in retoromancio e in italiano.
s.	Sopraceneri	Cantone Ticino: circondari di Leventina, Blenio, Vallemaggia, Locarno, Riviera, Bellinzona
t.	Sottoceneri	Cantone Ticino: circondari di Lugano e Mendrisio

4.2 Radio locali complementari senza scopo di lucro

È rilasciata una concessione per la diffusione di un programma radiofonico complementare, senza scopo di lucro, con mandato di prestazioni, partecipazione al canone e diffusione via DAB+ in ciascuna delle zone di copertura seguenti:

Regione	Zona di copertura
a. Ginevra	Nucleo principale dell'agglomerazione: Ginevra
b. Città di Berna	Nucleo principale dell'agglomerazione: Berna
c. Argovia centrale	Nuclei principali dell'agglomerazione: Olten-Zofingen, Aarau, Lenzburg, Baden-Brugg
d. Città di Basilea	Nucleo principale dell'agglomerazione: Basilea
e. Lucerna	Nucleo principale dell'agglomerazione: Lucerna
f. Città di Zurigo	Nucleo principale dell'agglomerazione: Zurigo
g. Winterthur	Nucleo principale dell'agglomerazione: Winterthur
h. Città di Sciaffusa	Nucleo principale dell'agglomerazione: Sciaffusa
i. Città di S. Gallo	Nucleo principale dell'agglomerazione: S. Gallo
j. Lugano	Nucleo principale dell'agglomerazione: Lugano

Allegato 2
(art. 38 lett. b)

Modalità di diffusione e zone di copertura per emittenti televisive regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

1 Modalità di diffusione

I programmi televisivi regionali con mandato di prestazioni e partecipazione al canone sono diffusi su linea conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV.

2 Zone di copertura

È rilasciata una concessione per la diffusione di un programma televisivo regionale con mandato di prestazioni e partecipazione al canone per ciascuna delle zone di copertura seguenti:

Regione	Zona di copertura
a. Ginevra	Cantone di Ginevra
b. Vaud – Friburgo	Cantone di Vaud Cantone di Friburgo, senza i circondari di See e di Sense
c. Vallese Oneri:	Cantone del Vallese La concessione obbliga l'emittente a fornire due programmi informativi per la zona di copertura, uno per la parte di lingua tedesca e uno per quella di lingua francese. I programmi devono essere prodotti nelle rispettive zone linguistiche.
d. Arco giurassiano	Cantone di Neuchâtel Cantone del Giura
e. Berna	Cantone di Berna, senza le regioni amministrative del Seeland e del Giura bernese Cantone di Friburgo: circondari di See e di Sense
f. Biel/Bienne Oneri:	Cantone di Berna: regioni amministrative del Seeland e del Giura bernese La concessione obbliga l'emittente a fornire due programmi informativi per la zona di copertura, uno in lingua tedesca e uno in lingua francese.

g.	Basilea	Cantone di Basilea Città Cantone di Basilea Campagna Cantone di Soletta: circondari di Thierstein e di Dorneck
h.	Argovia – Soletta	Cantone di Argovia Cantone di Soletta
i.	Svizzera centrale	Cantone di Lucerna Cantone di Zugo Cantone di Obvaldo Cantone di Nidvaldo Cantone di Uri Cantone di Svitto
j.	Zurigo – Sciaffusa	Cantone di Zurigo Cantone di Sciaffusa
k.	Svizzera orientale	Cantone di S. Gallo Cantone di Appenzello Interno Cantone di Appenzello Esterno Cantone di Turgovia
l.	Svizzera sud orientale	Cantone dei Grigioni Cantone di Glarona
	Oneri:	La concessione obbliga l'emittente a diffondere una determinata quota minima delle trasmissioni in reto-romancio e in italiano.
m.	Ticino	Cantone Ticino